



BI CUBE utilizza la metodologia proprietaria 

## CONVENZIONE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DI UN GRUPPO DI SVILUPPO PRE-IMPRESA

Tra

INNOVATION FACTORY S.C.A R.L., con sede in località Padriciano 99 – 34149 Trieste, codice fiscale/partita IVA n. 01103880322, nell'ambito del progetto Basilicata Innovazione per l'insediamento dei Gruppi di Sviluppo nell'incubatore di BI in persona dell'Amministratore Delegato ing. Paolo Cattapan (nel seguito "IF")

e

i signori

- ..... nato il ..... a ..... residente a ..... in .....  
codice fiscale .....
- ..... nato il ..... a ..... residente a ..... in .....  
codice fiscale .....

(nel seguito "RICHIEDENTI")

### PREMESSO

- che con Determina del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 30-04-2009 avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione per il Progetto Sud, in data 6 maggio 2009 è stato firmato l'accordo di collaborazione tra il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e la Regione Basilicata denominato Basilicata Innovazione;
- che IF società in house di AREA Science Park ha per oggetto sociale, tra l'altro, la promozione e l'assistenza tecnica, economica e finanziaria per l'avvio di nuove imprese innovative, la realizzazione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali, nonché l'attività di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti e/o processi propedeutica all'avvio di una nuova impresa;
- che i Richiedenti hanno sviluppato conoscenze originali potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo applicativo, la realizzazione e la commercializzazione del seguente prodotto, processo o servizio innovativo: .....; (nel seguito "Prodotto").
- che i Richiedenti intendono costituire un'impresa avente ad oggetto lo sviluppo applicativo, la realizzazione e la commercializzazione di tale Prodotto;
- che IF e i Richiedenti concordano che le attività oggetto della presente convenzione sono intese a costituire tale nuova impresa;
- che i Richiedenti si impegnano a richiedere le autorizzazioni alla costituzione di impresa eventualmente previste dai regolamenti vigenti dei loro Enti di appartenenza;
- che in data ..... i Richiedenti hanno presentato proposta di adesione al programma di supporto alla creazione d'impresa di Innovation Factory nell'ambito del progetto Basilicata Innovazione per l'insediamento dei Gruppi di Sviluppo nell'incubatore di BI denominato Incubatore di primo miglio;
- che in data ..... con decisione del CDA di IF i Richiedenti sono stati ammessi al programma di supporto alla creazione d'impresa di Innovation Factory nell'ambito del progetto Basilicata Innovazione per l'insediamento dei Gruppi di Sviluppo nell'incubatore di BI denominato Incubatore di primo miglio;
- che con il presente accordo i Richiedenti e IF intendono regolare le modalità di collaborazione nell'ambito del suddetto Programma;

BI CUBE - Basilicata Innovazione - Centro Direzionale Franco/Area C - Contrada Tora Centomani, 11 - 85100 Potenza  
Tel. 0971/1800527-30 - Fax 0971/1800350 - bicube@basilicatainnovazione.it - www.basilicatainnovazione.it

**Premesso inoltre che, ai sensi della presente convenzione s'intende per**

- a) "Prodotto": prodotto, processo o servizio innovativo sul cui sfruttamento economico le Parti intendono basare l'impresa da costituire;
- b) "Gruppo di Sviluppo": gruppo formato dai Richiedenti e dai soggetti referenti indicati da IF con comunicazione scritta. Obiettivo del GdS è svolgere le attività di sviluppo applicativo del Prodotto, valutarne la fattibilità tecnico-scientifica ed economica e individuarne le potenzialità di mercato, per costituire una nuova impresa avente ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione del Prodotto;
- c) "Fattibilità": studio svolto dal Gruppo di sviluppo al fine di definire se l'idea imprenditoriale può essere realizzata dal punto di vista tecnico e risulta conveniente dal punto di vista economico; al termine dell'attività lo studio dovrà essere redatto sotto forma di business-plan;
- d) "Programma di lavoro": insieme di attività proposto dai Richiedenti ed accettato da IF all'atto dell'approvazione della richiesta di adesione, necessarie per pervenire alla fattibilità dell'idea imprenditoriale e che devono essere svolte nel periodo di vigenza del presente accordo;
- e) "Apporto": risorse finanziarie, di beni materiali o immateriali, servizi o lavoro messe a disposizione dalle Parti in virtù della presente convenzione al fine di svolgere le attività previste;
- f) "Piano di spesa": piano contenente gli apporti previsti dalle Parti;
- g) "Impresa": impresa da costituirsi in forma societaria con la partecipazione delle Parti;
- h) "Risultati": qualsiasi risultato, direttamente o indirettamente correlato al Prodotto, conseguito dal Gruppo di Sviluppo nel periodo di vigenza della presente convenzione per effetto delle attività svolte con gli Apporti dalle Parti.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**1) Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2) Oggetto dell'accordo**

Con il presente atto IF e i Richiedenti intendono costituire e per l'effetto costituiscono un Gruppo di Sviluppo (di seguito "GdS") dei Prodotti che svolgerà il programma di lavoro finalizzato alla valutazione di fattibilità del progetto imprenditoriale con le risorse indicate nel piano di spesa in allegato 1.

Nel caso in cui la valutazione di fattibilità tecnico-scientifica ed economica sia positiva per entrambe le parti, le Parti si impegnano sin d'ora a costituire l'impresa per lo sfruttamento economico dei Prodotti stessi.

**3) Apporti e impegni di IF**

Accettato fra le Parti che gli apporti ed impegni di IF sono operativamente erogati dalla struttura di BI, Innovation Factory mette a disposizione del GdS

- a) i locali attrezzati indicati nell'Allegato 2. (Ufficio n. ....)
- b) la propria struttura per l'assistenza allo sviluppo del progetto di costituzione della nuova impresa. In particolare, potrà rendere disponibili i seguenti tipi di servizi:
  - formazione economico-finanziaria e manageriale;
  - formazione specialistica on-demand;
  - assistenza di un coach d'impresa;
  - assistenza per il reperimento di fonti di finanziamento.

- c) i servizi reali destinati allo sviluppo applicativo del Prodotto, alla tutela della proprietà intellettuale dei ritrovati, alle convalide tecnologiche e prestazionali, alle analisi e verifiche di mercato. Tali servizi, per un controvalore massimo che verrà stabilito da IF compatibilmente con il piano di spesa, verranno erogati a seguito di una valutazione di IF e saranno dalla stessa commissionati e pagati.

#### 4) Apporti e impegni dei Richiedenti

- a) I Richiedenti conferiscono al GdS l'utilizzo in via esclusiva delle proprie conoscenze originali potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo applicativo del Prodotto. In particolare, i Richiedenti mettono a disposizione del GdS le proprie conoscenze nei seguenti settori / campi di applicazione:
- .....
  - .....
- b) I Richiedenti si impegnano ad adoperarsi fattivamente per il raggiungimento degli obiettivi del GdS e a rispettare il programma di lavoro e il piano di spesa.
- c) I Richiedenti mettono a disposizione del GdS il proprio lavoro nei seguenti termini:
- i) il sig. ....;
  - ii) il dott. ....;
  - iii) il dott. ....;
- d) I Richiedenti conferiscono al GdS i seguenti materiali/strumentazioni/beni immateriali:
- (1) .....
  - (2) .....
- e) I Richiedenti si impegnano a richiedere al proprio Ente di appartenenza l'autorizzazione all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale necessari per lo sviluppo applicativo del Prodotto e per l'avvio dell'attività d'impresa che fossero di proprietà dell'Ente stesso.
- f) I Richiedenti si impegnano a collaborare con la struttura di assistenza di IF e a partecipare ai programmi formativi concordati.
- g) I Richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente a IF qualsiasi fatto o notizia che possa influire sulla possibilità di rispettare gli impegni di cui sopra.
- h) I Richiedenti si impegnano a collocare nella regione Basilicata la sede legale ed almeno una sede operativa della costituenda impresa ed a mantenerle in essere per almeno cinque anni.
- i) I richiedenti accettano sin d'ora le previsioni contenute nei patti parasociali che troveranno applicazione al momento della costituzione della Società e che sono riepilogati nell'allegato 3.

#### 5) Rendicontazione e contabilità

I Richiedenti si impegnano a fornire ad IF tutte le informazioni periodiche sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti utili alla valutazione delle azioni la cui responsabilità è in capo ad IF. In particolare, i Richiedenti manterranno una contabilità dei propri apporti di cui all'art. 4 e trasmetteranno a IF una rendicontazione delle ore di lavoro prestate su base mensile.

IF manterrà una contabilità separata per il GdS nella quale registrerà i propri apporti per i servizi indicati all'art. 3 e gli apporti forniti dai Richiedenti indicati all'art. 4. Tali apporti verranno valutati secondo il criterio di costo, di cui dovrà essere fornita evidenza formale. A tal fine, l'attività prestata dai Richiedenti verrà

valorizzata sulla base delle ore di lavoro complessivamente prestate dallo stesso e valorizzate come indicato nel piano di spesa allegato (all.1).

IF fornirà ai Richiedenti rendiconti periodici sulla gestione e quello conclusivo se questa si protrae per più di un anno; i Richiedenti avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento del rendiconto per sollevare eventuali osservazioni, ovvero restituire il rendiconto firmato per accettazione.

## 6) Regime dei risultati

- IF e i Richiedenti saranno proprietari dei risultati raggiunti dal GdS in misura proporzionale ai rispettivi apporti – i servizi indicati all'art. 3 per IF e i conferimenti di cui all'art. 4, commi b), c) e d) per i Richiedenti - effettuati nel corso della collaborazione, come risultanti dalla contabilità separata di cui all'art. 5.
- Si conviene di attribuire al valore delle conoscenze apportate originariamente dai Richiedenti, di cui all'art. 4, comma a), un valore pari alla somma degli apporti di cui al comma precedente. Tale valore sarà aggiunto alla quota spettante ai Richiedenti, secondo le modalità di calcolo indicata al successivo punto c).
- Qualora, a seguito dell'attività del GdS, venga creata un'impresa basata sul Prodotto, la quota di partecipazione di IF al capitale di quest'ultima sarà proporzionale agli apporti di IF, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma b: indicando con x gli apporti di IF e con y quelli dei Richiedenti, la quota di partecipazione di IF sarà pari a  $x/2(x+y)$ ; la quota di partecipazione dei Richiedenti sarà pari a  $(x+2y)/2(x+y)$ .
- Qualora la valutazione di fattibilità sia positiva, ma per fatti sopravvenuti riguardanti il Richiedente non venga creata un'impresa, i Richiedenti si impegnano, per un periodo di 2 anni dalla conclusione delle attività del GdS, a non costituire separatamente un'impresa basata sul Prodotto senza la formale autorizzazione di IF e nulla sarà dovuto dai Richiedenti ad IF per gli apporti sostenuti.
- Qualora la valutazione di fattibilità sia negativa per IF, i Richiedenti potranno costituire un'impresa autonomamente e nulla sarà dovuto dai Richiedenti ad IF per gli apporti sostenuti. IF avrà diritto alla restituzione dei beni strumentali acquistati. Su proposta del Richiedente, IF potrà valutare la cessione di questi beni ad un prezzo non inferiore al valore economico.
- In ogni caso, in virtù della comproprietà dei risultati di cui al punto a), qualora il prodotto venga ceduto a terzi a qualsiasi titolo, IF e i Richiedenti avranno diritto al ricavato sulla base delle quote determinate secondo le modalità sopra descritte.
- Le Parti si impegnano a conferire alla costituenda società tutti i beni materiali e immateriali che saranno generati nell'ambito del presente accordo e dei quali avessero la titolarità.

## 7) Utilizzo del logo

I Richiedenti dovranno attenersi all'obbligo di utilizzo del logo di Innovation Factory con la scritta "Gruppo di Sviluppo selezionato da Innovation Factory nell'ambito del Progetto di Incubatore di Primo Miglio di Basilicata Innovazione" in fase di diffusione e pubblicità, con particolare riferimento a pubblicazioni cartacee, sito web e qualsiasi occasione pubblica per tutto il periodo di durata del presente accordo e sue proroghe.

## 8) Clausola di riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza e valutazione dei progetti presentati saranno chiamati a garantire la piena riservatezza delle informazioni fornite dai Richiedenti. I progetti d'impresa rimarranno di proprietà dei Richiedenti.

## 9) Durata

Il presente accordo avrà valore per un periodo di ..... mesi a partire dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile per accordo scritto tra le Parti fino alla durata massima complessiva di 3 anni.

## 10) Valutazione intermedia e recesso anticipato

A periodicità semestrale - e ogniqualvolta se ne presenti la necessità a seguito di eventi rilevanti - IF procederà ad una valutazione del business-plan; in caso di esito negativo della verifica, IF potrà recedere anticipatamente dal presente accordo, dandone comunicazione ai Richiedenti a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso, gli apporti effettuati nel periodo di vigenza del presente accordo resteranno a carico di ciascuna delle Parti.

In caso di recesso, IF avrà comunque diritto ai risultati fino ad allora raggiunti per la quota definita al punto 6.a., nonché alla restituzione dei beni strumentali acquistati. Su proposta del Richiedente, IF potrà valutare la cessione di questi beni ad un prezzo non inferiore al valore economico.

In caso di recesso, IF si impegna a non utilizzare le conoscenze / informazioni specifiche acquisite nell'ambito del presente accordo per iniziative analoghe.

## 11) Trattamento dei dati personali

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali assunti nel corso dell'attuazione della presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima e in rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i Richiedenti prendono atto che:

- il trattamento dei loro dati personali è finalizzato unicamente alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione e all'adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste e ad esso connesse;
- in relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avverrà con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- il conferimento di tali dati è necessario all'esecuzione del contratto, cosicché l'eventuale rifiuto o la revoca dell'autorizzazione al trattamento non ne permetteranno la prosecuzione;
- i suddetti dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, IF potrà comunicare i dati ad eventuali soggetti pubblici finanziatori che, sulla base della normativa di riferimento, richiedano una rendicontazione analitica dei costi sostenuti); al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, alla cui direzione e controllo è soggetta IF, che potrà procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per i quali sono stati raccolti; ai soggetti che prestano attività di mentoring; a persone fisiche o giuridiche, enti associazioni od organismi che effettuino specifici servizi e/o prestazioni per conto o in favore di IF per finalità strettamente connesse, strumentali o funzionali all'attività svolta da IF. I medesimi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi e/o di diffusione in nessun altro caso, salvo l'ipotesi di espresso consenso degli interessati. Potranno venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, relativamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
  - lavoratori dipendenti della Società

- lavoratori interinali
  - collaboratori a progetto
  - consulenti
  - membri degli organi sociali e degli eventuali comitati tecnici/scientifici/finanziari attivati dalla Società;
- e) in ogni momento potranno esercitare nei confronti di IF i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che per comodità si riproduce integralmente:  
Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- f) Contitolari del trattamento dei dati personali sono Innovation Factory Società Consortile a r.l., ed AREA Science Park con sede in Località Padriciano, 34149 Trieste che hanno designato quale responsabile del trattamento l'Amministratore Delegato per il progetto Basilicata Innovazione, l'ing. Paolo Cattapan. Le eventuali richieste avanzate nell'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo potranno essere avanzate al seguente indirizzo mail: [segreteria@basilicatainnovazione.it](mailto:segreteria@basilicatainnovazione.it). L'elenco aggiornato dei responsabili è reperibile nella sezione Privacy del sito [www.innovationfactory.it](http://www.innovationfactory.it).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Richiedenti prendono atto dell'informativa che precede e prestano, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini riportati, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



BI CUBE utilizza la metodologia proprietaria **INNOVATION factory**

## 12) Foro competente

Per la risoluzione di qualsiasi controversia concernente il presente accordo, le Parti convengono la competenza esclusiva del foro di Potenza.

Potenza,

I Richiedenti

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Innovation Factory s.c.a.r.l  
nella persona dell'A.D  
per il Progetto Basilicata Innovazione  
ing. Paolo Cattapan.

## CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione le seguenti clausole:

Art. 6 – Regime dei risultati

Art. 10 – Valutazione intermedia e recesso anticipato

Potenza,

I Richiedenti

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_



BI CUBE utilizza la metodologia proprietaria **factory**

## Allegato 1 – Piano finanziario

BI CUBE - Basilicata Innovazione - Centro Direzionale Franco/Area C - Contrada Tora Centomani, 11 - 85100 Potenza  
Tel. 0971/1800527-30 - Fax 0971/1800350 - bicube@basilicatainnovazione.it - www.basilicatainnovazione.it



BI CUBE utilizza la metodologia proprietaria **factory**

## Allegato 2: Piantina Incubatore

BI CUBE - Basilicata Innovazione - Centro Direzionale Franco/Area C - Contrada Tora Centomani, 11 - 85100 Potenza  
Tel. 0971/1800527-30 - Fax 0971/1800350 - bicube@basilicatainnovazione.it - www.basilicatainnovazione.it

## Allegato 3 : Patti Parasociali

### PATTI PARASOCIALI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti soci:

- Innovation Factory s.c.r.l. con sede a Padriciano 99 – Trieste, codice fiscale 01103880322, rappresentata dal Presidente ..... nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica presso la società;
  - (nel seguito “IF”)
  - e**
  - ....., codice fiscale ....., nato a ....., il ....., residente a .....,
  - ....., codice fiscale ....., nato a ....., il ....., residente a .....,
- (nel seguito “altri soci”)

#### premesso inoltre che

- in data ..... è stata costituita con atto rep.n. .... del Notaio dott. .... la società ....., con sede in ..... ( nel seguito la Società);
- il capitale sociale della stessa è di euro ..... così suddiviso:
  - ....., euro....., pari al .....%
  - Innovation Factory scrl, euro....., pari al .....%
- che la costituzione della Società rappresenta la positiva evoluzione della attività svolta dal gruppo di sviluppo costituito per effetto della Convenzione siglata in data ..... da IF e da ....., al fine di svolgere le attività di sviluppo applicativo, valutare la fattibilità tecnica ed economica e individuare le potenzialità di mercato di un prodotto....., con l’obiettivo di costituire una impresa avente ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione di questo prodotto;
- che sulla base di detta Convenzione le parti hanno messo a disposizione le risorse necessarie per tali attività e definito le quote di partecipazione nella costituenda Società;
- che le attività svolte dal gruppo di sviluppo hanno avuto esito positivo e pertanto le parti hanno convenuto sull’opportunità di costituire la Società “.....( inserire il nome della Società)”;
- che è desiderio dei soci formalizzare contrattualmente alcuni accordi funzionali alla governance della Società;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

La Società sarà regolata dai seguenti patti parasociali:

**1) Contenuto del vincolo sociale**

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Società, i soci si impegnano a collaborare in via esclusiva, con vincolo di riservatezza e segretezza in relazione alle informazioni scambiate, per la migliore realizzazione dell'iniziativa. Pertanto esse si obbligano a non assumere, direttamente e indirettamente, impegni, anche preliminari, obblighi e diritti, interferenti e concorrenti con l'interesse della Società.

**2) Soci e capitale sociale**

Ogni operazione di aumento di capitale e ogni variazione della compagine societaria deve essere previamente e per iscritto approvata da IF, ad eccezione di quanto previsto al punto 3.2. La quota di partecipazione di titolarità di IF è postergata nella riduzione, totale o parziale, del capitale sociale per perdite, sicché la quota verrà ridotta o annullata solo dopo che siano state interamente annullate tutte le altre quote di partecipazione; resta fermo il disposto dell'art. 2482 quater del C.C. .

**3) Vincolo di inalienabilità (Stand Still)**

Salvo per quanto previsto ai seguenti punti 3.1e 3.2 e al punto 6, i soci non potranno trasferire la propria quota di partecipazione prima della scadenza dei presenti patti parasociali, formalmente riportata al successivo punto 11.

Nel medesimo periodo le quote non potranno formare oggetto di privilegi, gravami, pegni, garanzie o restrizioni di qualsiasi natura.

**3.1 Ingresso Partner Strategico**

I soci riconoscono sin d'ora l'importanza di favorire l'eventuale ingresso di un Partner Strategico, intendendo con Partner Strategico, una persona giuridica o fisica, che fornisca apporti di natura finanziaria e/o manageriale e/o di mercato e/o tecnologica tale da favorire lo sviluppo della Società.

A tal fine IF si impegna a valutare la richiesta congiunta degli altri soci, a cedere al soggetto Partner Strategico una parte o la totalità della propria partecipazione. Il prezzo di cessione sarà determinato in funzione del valore del capitale economico della società, calcolato applicando i più adeguati metodi di valutazione vigenti tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e comunque non potrà essere inferiore alla somma degli apporti effettuati da IF nel periodo della pre-incubazione, rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora la quota ceduta da IF non fosse congrua alle richieste del Partner Strategico, anche gli altri soci si impegnano a mettere a disposizione dello stesso una parte della propria partecipazione alle medesime condizioni economiche.

**3.2 Opzione di acquisto (Call option)**

Gli altri soci potranno esercitare un'opzione di acquisto delle quote della Società detenute da IF nel lasso temporale tra il compimento del secondo anno dalla costituzione della Società fino a tre mesi successivi dalla scadenza dei presenti patti parasociali.

Il prezzo di cessione sarà determinato in funzione del valore del capitale economico della società, calcolato applicando i più adeguati metodi di valutazione vigenti tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e comunque non potrà essere inferiore alla somma degli apporti

effettuati da IF nel periodo della pre-incubazione, pari ad Euro ---, rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### 4) Opzione di vendita (Put Option)

IF potrà esercitare una opzione di vendita della propria partecipazione nella Società allo scadere dei presenti patti parasociali, di cui al punto 11 della presente scrittura privata, nei confronti degli altri soci, o dei soggetti da loro indicati che abbiano manifestato interesse di acquisto, ad un prezzo di cessione determinato in funzione del valore del capitale economico della società, calcolato applicando i più adeguati metodi di valutazione vigenti tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

Gli altri soci e/o i terzi interessati dovranno effettuare l'acquisto della quota di IF entro i 12 mesi dal ricevimento della comunicazione da parte di IF circa la propria volontà di esercitare l'opzione di vendita.

In caso di mutamento della compagine societaria, qualora tale variazione non sia stata previamente e per iscritto approvata da IF, come previsto al punto 2 della presente scrittura privata, o non ci sia l'accettazione e sottoscrizione integrale di tutti i patti in vigore, senza alcuna limitazione o eccezione da parte del nuovo socio, IF potrà esercitare immediatamente un'opzione di vendita della partecipazione nella Società, ad un prezzo di cessione determinato in funzione del valore del capitale economico della società, calcolato applicando i più adeguati metodi di valutazione vigenti tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e comunque non inferiore alla somma degli apporti effettuati da IF nel periodo della pre-incubazione, rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### 5) Plusvalenza

Qualora nei 24 mesi successivi all'ingresso di un Partner Strategico ovvero all'esercizio dell'opzione di acquisto, gli altri soci cedano in qualsiasi forma, compreso il conferimento e la donazione, a terzi la quota acquistata da IF ad un valore superiore a quello riconosciuto e pagato allo stesso IF, dovranno riconoscere a IF la quota parte della plusvalenza realizzata.

#### 6) Cessione di quote

Qualora, nel periodo di vigenza dei presenti patti parasociali, gli altri soci ricevano un'offerta per l'acquisto di quote del capitale sociale della Società, saranno tenuti ad estendere la proposta anche alla partecipazione di IF che potrà aderirvi o meno, nel secondo caso rinunciando al diritto di prelazione.

#### 7) Utili

Gli utili relativi ai primi tre esercizi sociali con gestione positiva, a meno della quota del 5% destinata a riserva legale, dovranno essere integralmente accantonati a riserva straordinaria. A partire dal quarto esercizio, coperte eventuali perdite pregresse, su richiesta della maggioranza dei soci, si potrà procedere alla distribuzione dell'utile riportato nell'esercizio.

#### 8) Amministrazione

I soci convengono che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri; in tale caso, IF ha la facoltà di scegliere uno di questi.

Gli emolumenti degli amministratori con cariche operative dovranno essere approvati all'unanimità da tutti i soci ed essere compatibili con l'andamento economico della Società.



BI CUBE utilizza la metodologia proprietaria 

Il compenso non potrà essere superiore all'utile ante imposte rilevato in ciascun esercizio. Qualora gli utili siano di particolare rilevanza, all'amministratore ..... spetterà un compenso proporzionale agli utili; tale maggior compenso dovrà essere approvato all'unanimità da tutti i soci.

### 9) Revisori

I soci convengono che, nel caso ricorra l'obbligo di istituire il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c. 2 e 3 del C.C., ad IF spetterà la nomina del Presidente del collegio stesso. Mentre qualora non ricorra il predetto obbligo, i soci convengono che la Società sia dotata di un revisore la cui nomina avverrà con il gradimento di IF.

### 10) Prelazione

La presente scrittura privata deve intendersi prevalente su ogni accordo, scritto o verbale che fosse stato tra loro precedentemente perfezionato. Ogni modifica dovrà essere apportata per iscritto e richiederà il consenso unanime di tutti coloro che l'hanno sottoscritta. In caso di trasferimento delle quote a terzi, nei limiti stabiliti dallo statuto sociale, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell'esistenza della presente scrittura privata, condizionando il trasferimento della quota all'accettazione e sottoscrizione integrale di tutti i patti in vigore, senza alcuna limitazione o eccezione.

### 11) Disposizioni finali

La presente scrittura privata resta in vigore per 3 anni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

I soci possono apportarvi consensualmente tutte le modifiche che riterranno opportune e necessarie.

### 12) Controversie

La decisione in merito a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo, sarà risolta con le modalità previste e regolamentate dallo Statuto sociale della Società.

### 13) Penali

La parte inadempiente sarà tenuta al pagamento all'altra parte di una somma pari a 2 volte l'apporto sostenuto da quest'ultima in sede di pre-incubazione, salvo ogni maggiore danno.

Il presente patto parasociale è steso in duplice originale ad effetto unico destinato uno a ciascuno dei sottoscrittori.

Potenza, il.....,

**Soci**

**Firma e timbro**

Innovation Factory s.c.r.l.

Il Presidente